

TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1849

— 55 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Richiami sul verbale, rettificazioni — Osservazioni sul numero legale dei senatori — Appello nominale — Continuazione della discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni di ritiro ai militari — Incidente sollevato sull'articolo 26 — votazione per scrutinio segreto sull'emendamento della Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.
QUARELLI, segretario, legge il processo verbale.

RICHIAMI E RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi pare che nel processo verbale mi si faccia dire che nelle guerre nostre i soldati si facciano prigionieri per colpa di chi comanda. Io aveva invece voluto dire nelle guerre moderne. Non vorrei quindi che si credesse che avessi voluto infliggere biasimo a chi comandava nelle nostre guerre.

PRESIDENTE. Mio malgrado non posso mettere ai voti il processo verbale, perchè il Senato non è ancora in numero.

(Altra rettificazione è fatta dal commissario regio in ordine alla proposizione del senatore De Fornari, aver inteso cioè di dire che dovevasi aver riguardo alla legge dello stato degli ufficiali, e non soltanto allo stato degli ufficiali.)

ALFIERI. Ieri ebbi l'onore di esprimere al Senato il desiderio che nella legge che ora discutiamo fosse frapposto un articolo mediante il quale si facesse facoltà agli ufficiali pensionati di ricevere uno stipendio di effettività in un'altra carriera, cioè in una carriera civile.

Il Senato accondiscende a che questa mia proposta fosse rimandata alla Commissione, e che da essa fosse esaminata. Avendo io nuovamente meditato sulla questione, riconobbi che questa disposizione potrebbe trovar luogo nella legge sullo stato degli ufficiali, avendo veduto che una disposizione

simile si trova già compresa in una legge sullo stato degli ufficiali emanata in Francia nel 19 maggio 1834, se non erro. In conseguenza di questa ricognizione, io non insisterei sulla proposta da me fatta, quando il Senato non credesse di giudicarne altrimenti.

PRESIDENTE. Il Senato deve rimanere inteso del ritiro della proposizione fatta dal senatore Alfieri, per la quale si era già ieri deliberato che dovesse farsi luogo alla discussione fra le Disposizioni generali. Dunque non si terrà più conto di quest'aggiunta.

**NUMERO LEGALE DEI SENATORI
APPELLO NOMINALE.**

PRESIDENTE. Ripeto che, con mio dispiacere, non posso porre ai voti l'approvazione del processo verbale, perchè manca il numero legale.

Ho già inviato alla casa di alcuni senatori. Qualora però il Senato voglia ritirarsi nelle sale delle conferenze. . . .

Una voce. A momenti saremo in numero.

ALFIERI. D'altronde non è ancora stabilito in modo irrefragabile quale sia questo numero legale.

PRESIDENTE. Il numero legale è di 40.

ALFIERI. Di 87 senatori nominati, 11 non hanno ancora prestato il giuramento, 2 si sono dimessi, dunque. . . .

QUARELLI, segretario. (*Interrompendo*) Ho l'onore di osservare che il numero di quelli che hanno prestato il giu-

ramento è di 79, di modo che, per essere nel numero necessario, cioè di uno più della metà, dobbiamo essere 40.

Un senatore. Ma due hanno data la loro dimissione.

Un altro senatore. Ma non venne ancora accettata.

Un altro senatore. Non importa.

PRESIDENTE. Al Senato consta che hanno data la loro dimissione, e ciò per noi dee bastare. . . (*Rumori in senso diverso*)

ALFIERI. Non so se sia stabilita questa, per dir così, giurisprudenza parlamentare. Ma siccome consta che la dimissione essi l'hanno data, così mi pare che questo possa bastare. . . . (*Interruzioni da varie parti dell'assemblea*) Non v'ha legge che obblighi alcuno a fare il senatore o il deputato.

PRESIDENTE. . . Tant'è che il Senato, allorchè gli occorre di udire la lettura di quelle lettere di dimissione, non prese alcuna deliberazione.

Io ebbi l'onore di proporre al Senato che ne rimanesse inteso (giacchè non spettava a noi l'accettare le dimissioni o il rifiutarle) del fatto di un nostro collega che si ritira, e nulla più. Egli è per ciò che nella nostra lista non figurano più quei due nomi. Ciò non ostante, perchè il numero dei membri presenti sia legale, è necessario ancora il numero di 40, e 40 non ci sono.

Voci. Si faccia l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si faccia l'appello nominale.

CIBRARIO, segretario, procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti senatori:

Albini — Balbi-Piovera (in congedo) — Balduini — Brielli — Collet — Pamparato (in congedo) — Cristiani (in congedo) — D'Angennes (in congedo) — De Ferrari — Della Planargia (ammalato) — De Margherita (ministro) — Doria (in congedo) — Gallina — Giulio (*Una voce.* Ha la scuola) — Gromo — Rorà (in congedo) — Maestri — Mosca — Musio — Nazzari di Calabiana (in congedo) — Nigra (ministro) — Petitti (ammalato) Plezza (in congedo) — Picolet (in congedo) — Riberi (ammalato) — Sanvitale (in congedo) — Serra (in congedo) — Tempia.

DI COLLEGO LUIGI. Essendone molti assenti per congedo, io crederci conveniente scrivere loro una lettera d'invito ad intervenire alle sedute.

CIBRARIO, segretario. E a quelli che sono assenti senza congedo tanto più. (*Si ride*)

SAULI. Stampandosene il nome sopra la gazzetta ufficiale, questo mi sembra equivalere ad una lettera per pregarli dell'intervento.

DE SONNAZ. Bisogna sapere se la leggono. (*ilarità*)

DELLA MARMORA ALBERTO. Proporrei di mandare un messaggio alla tribuna dei senatori nella Camera dei deputati ad invitare que' senatori che quivi si ritrovano, perchè ve ne saranno di certo, e intanto aspettare noi qui sino al ritorno di questo per saperne il risultato.

(*Il messaggio è spedito*)

PRESIDENTE. Intanto, se il Senato lo stima, intraprenderemo la discussione della legge intorno alle pensioni militari, poichè per la discussione non è necessario il numero legale, bastando che il numero sia integro al momento della votazione. Se così pensa il Senato, aprirò la discussione.

FRANZINI. Si potrebbe osservare che quelli che non sentono la discussione non possono essere informati per la votazione.

PRESIDENTE. Questo indurrebbe la necessità che tutti fossero presenti a tutte le discussioni per poter votare la legge nello squittinio ultimo. La regola è che basta sia al mo-

mento della votazione integrato il numero legale, non essendo questo necessario per la discussione.

Una voce. Questo si è già praticato varie volte in occasione dell'approvazione del processo verbale.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE GIUBILAZIONI E ALLE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Se il Senato acconsente, io aprirò la discussione della legge, salvo ad arrestarci alloraquando, al momento della votazione, essendo matura la discussione, non fossimo in numero legale.

(*Il Senato acconsente.*)

La discussione deve condurci ad esaminare il § 5 dell'articolo 22 della legge, nel quale si parla dei prigionieri di guerra. La Commissione, tenuto conto dell'eventualità di una troppo lunga durata della prigionia, ha creduto di dover emendare quest'articolo nel modo seguente:

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma, qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri. »

Questo paragrafo diede già luogo ieri ad una lunga e nobilissima discussione, quale appunto doveva attendersi da una Camera in cui seggono tanti uffiziali generali di così chiaro nome.

Se alcuno vuole ancora esaminare la materia chiedendo la parola, sono disposto ad accordarla; avvertendo solamente che sarà necessario che il signor senatore Alberto Della Marmora, il quale diede luogo in gran parte a questa discussione con un emendamento che fu anche appoggiato dal generale Franzini, e pel quale voleva farsi distinzione fra il caso di una prigionia volontaria e spontanea (quale segue per l'ordinario in aperta campagna), ed una prigionia in cui i subalterni devono seguir la legge e l'arbitrio del capo (come ordinariamente succede in una fortezza chiusa, in cui il solo capo è quello che dichiara la resa, e gli altri devono subirne le conseguenze), voglia formolare per iscritto il suo emendamento, per dar luogo ad una discussione più circoscritta.

DELLA MARMORA ALBERTO. Non è questo il solo caso: ne dirò un altro, per esempio, e questo è il caso che è accaduto al generale D'Aviernoz: esso si difese, non volle rendersi, fu ferito, cadde e fu preso; questa prigionia è per niente affatto volontaria, ha avuto la fortuna o la disgrazia di non essere ammazzato, ma la sua prigionia, come dissi, è niente affatto volontaria. Io credo che in questo caso sia una ingiustizia di privarli del vantaggio di cui godono gli altri.

PRESIDENTE. Appunto per comprendere con parole generali tutti questi casi. . .

FRANZINI. (*Interrompendo*) Ho l'onore di fare alcune osservazioni in proposito dell'aver io appoggiato l'emendamento del cavaliere Della Marmora. Io ho anzi fatto vedere che anche per quelli che in aperta campagna potrebbero arrendersi, abbenchè fosse desiderabile che in aperta campagna nessuno cercasse di farlo, o almeno tutti facessero il possibile per non arrendersi, vi sono le leggi militari, le quali assolutamente vogliono l'obbedienza assoluta al capo; dalla quale obbedienza se ognuno fosse prosciolto, e fosse autorizzato il subalterno, il dipendente, a non obbedire, per un semplice sospetto, a chi comanda, ne verrebbe la dissoluzione intiera della disciplina. Quindi io fo osservare che non

ho concordato col cavaliere Della Marmora che sotto questo rapporto.

PRESIDENTE. Ho detto solamente che ella aveva appoggiato quella proposizione.

DELLA MARMORA ALBERTO. Voleva dire che i casi non sono tutti così complessivi, vi sono casi particolari alle persone, e credo per conseguenza che possono in modo ben chiaro specificarsi come adesso mi proporrei di fare.

BAVA. Messieurs, prévoir tous les cas d'un individu ou d'une troupe qui peuvent être faits prisonniers, pour décerner à l'un ou à l'autre le degré de blâme ou d'éloge qui leur est dû, c'est, à mon avis, chose impossible, et il convient d'y renoncer; d'autant plus que les règlements militaires, et surtout le Code pénal, ont établi de quelle manière doit se constater la conduite de la garnison d'une place-forte, soit par le journal de siège, soit par les divers rapports que sont tenus de faire, après la reddition de la place, les membres du Conseil de défense. Si un détachement ou un corps se rendent en rase campagne, alors il est facile aussi de connaître si les circonstances étaient telles à ne plus permettre de combattre, ou s'il y avait eu lâcheté à se rendre; pour ces motifs je crois qu'il est préférable de ne s'occuper que des avantages que peuvent mériter les prisonniers en général, vu la triste position dans laquelle ils se trouvent, et qu'il est plus rationnel de laisser (dans les cas constatés de lâcheté) agir l'autorité, qui appliquera aux traîtres et aux pusillanimes les peines méritées, comme cela se pratique auprès de toutes les nations; je veux dire que l'on châtierait les chefs, si leur faiblesse est cause des malheurs de leurs subordonnés, et qu'on décimerait les inférieurs si l'indiscipline ou la révolte auront empêché d'user de tous les moyens de résistance qui étaient encore dans les mains des supérieurs.

DE SONNAZ. Io non credo che sia possibile di distinguere tutti i casi; credo che in guerra vi sia fortuna in quell'istesso modo che, combattendo insieme, uno non è ferito, l'altro è ferito a morte e perde la vita. Così credo che, secondo le circostanze, sia anche una disgrazia di essere fatto prigioniero. Credo quindi che la ragione che abbiamo addotto di non trattare largamente i prigionieri di guerra sia sostenuta in ciò che bisogna mantenere in ogni modo la risoluzione di non arrendersi mai finché vi è campo a non farlo. Per conseguenza non giudico sia possibile di ammettere una differenza tra prigionieri e prigionieri.

Non vi sarebbero forse che quelli che sono in una fortezza per cui si possa fare una distinzione; ma mi pare che in quanto a quelli che sono presi in campagna non si può decidere con precisione, perché ben difficilmente si può decidere se si siano resi per caso o disgrazia, o se siano stati costretti, o se pure avevano ancora un campo a ritirarsi.

Quindi, non potendosi stabilire tutti questi particolari nella legge, mi pare che il testo della legge qual ci fu presentato dal Ministero sia soddisfacente.

COLLI. Io non ho inteso di dirigere verun rimprovero al militare il quale cade prigioniero; non potendo fare altrimenti, questa non è colpa sua.

Quanto a quelli i quali (caso che voglio supporre rarissimo) sarebbero prigionieri per propria colpa, il Codice militare impone loro i castighi e non impone loro delle ricompense. Si è osservato che sarebbe dura cosa il privare il prigioniero, il quale non lo è per colpa propria, del vantaggio di numerare le campagne che si fanno ancora. Ma, chiedo, come sarebbe egli giusto che un militare profittasse di una campagna alla quale non ha preso parte, ai pericoli della quale egli non ha partecipato? Io non voglio adunque aggravare la condi-

zione dei prigionieri, ma non voglio altresì farli godere dei vantaggi di quelli che espongono la propria vita e che concorrono a far trionfare la causa della patria e dello Stato. Io credo che ciò che è di maggior forza all'armata, allo spirito della quale devono essere animati, è di rendere la condizione dei prigionieri poco vantaggiosa, dando al soldato una ripugnanza ad arrendersi; e questa ripugnanza, io credo, è una delle basi migliori per stabilire il valore, il buono spirito medesimo dell'armata.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io credo che non si possa farne una colpa al prigioniero se non ha preso parte alle campagne come gli altri. Mi pare che sarebbe una grandissima ingiustizia. Non è colpa sua, e, se è riconosciuto che non è colpa sua, io non vedo il perché, essendo stato impedito di fare le campagne, suo malgrado, venga punito. Questa è un'ingiustizia, perché lo si priva di un diritto che hanno tutti gli altri.

FRANZINI. Io osservo, come diceva il generale De Sonnaz, che questo è un affare di fortuna. Un militare che al momento di entrare in campagna cade prigioniero, come dice il marchese Colli, che diritto ha, se non prende parte a tutti i pesi della campagna, ad aspirare ai gradi di quelli che l'hanno fatta?

CIBRARIO. Domando perdono alla Camera se io, che non sono uomo di guerra, intrometto qualche parola sopra questo argomento, secondo i dettami del semplice buon senso.

Due opinioni si sono manifestate in seno della Camera: alcuni vorrebbero computare ai prigionieri di guerra il tempo della cattività non solo per il servizio effettivo, ma anche per l'aumento, come se avessero continuata la campagna; altri sono di contrario parere. Ai primi sembra che il togliere questo vantaggio ai prigionieri di guerra sia come un aggiungere dolore al dolore; a me non sembra che sia fondato questo rimprovero, perché, se si trattasse di togliere, ossia di non computare ai medesimi neppure il tempo di guerra come servizio effettivo, allora comprenderei che la cosa non sarebbe né giusta, né equa. Ma siccome si tratta in sostanza di un vantaggio dovuto ad un servizio straordinario, che, qualunque ne sia la causa, non hanno prestato, mi pare che sarebbe veramente un eccedere in generosità il concedere ai medesimi, oltre il computo del tempo della cattività, come servizio effettivo anche il computo della campagna che non hanno fatto. Vi sono moltissime occasioni in cui almeno anche nella carriera civile è impedito, per causa di malattia, per esempio, di prestare un servizio d'onore, un servizio straordinario pel quale avrebbe un diritto di preferenza; un servizio che darebbe luogo ad una ricompensa straordinaria, per la quale avrebbe un diritto in ragione della sua anzianità e della sua posizione.

Sicuramente la malattia non è colpa sua, ma con tutto questo le ricompense si concedono soltanto a chi ha fatto effettivamente quel servizio, e si nega a chi, anche per colpa non sua, non è stato in caso di prestarlo, e di ciò se ne incolpa la fortuna.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola l'ha domandata prima il senatore De La Charrière.

DE LA CHARRIÈRE. L'officier ou le soldat qui est fait prisonnier, sans qu'il y ait eu de sa faute, éprouve un grand malheur sans doute, mais l'Etat ne saurait être tenu à le réparer.

De fait, cet officier ou soldat n'a pu prendre part à la nouvelle campagne; il n'en a couru ni les chances, ni les

dangers. Il ne serait pas juste de l'assimiler à celui qui a été exposé.

Le militaire qui, pour cause de maladie, ne peut entrer en campagne, est privé des avantages qu'il pourrait en espérer, soit quant à l'avancement, soit quant aux marques de distinction qu'il aurait pu mériter; c'est un malheur aussi, et la loi n'a pas cru devoir le prendre en considération.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io non la penso così, e faccio questo caso: per esempio, un ufficiale ha fatto tutta una campagna, l'ultimo giorno in cui ha termine la guerra viene fatto prigioniero. Dovrà forse essere contemplato nella categoria di quelli che non hanno servito effettivamente durante tutta la campagna?

Voci. No! no!

CIBRARIO. Secondo lo spirito dell'articolo, io credo che non si possa dedurre questa conseguenza.

SAULI. Io vedo veramente essere molto difficile il determinare la natura, l'origine della prigionia dei militari, per conseguenza io proporrei questo emendamento: « Ai militari caduti senza colpa prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato, » ecc.

DELLA TORRE. Io credo che siamo tutti d'avviso che è impossibile di prevedere tutti i casi in cui un uomo sia fatto prigioniero.

Si tratta di stabilire una massima generale, si tratta di mantenere nell'armata vivo quel desiderio di non essere preso, e non acconsentirei neppure a mettere una differenza fra quelli che sono presi in una fortezza e quelli che sono presi fuori, per la ragione che la fortezza alle volte si è dovuta arrendere perchè la guarnigione era poco numerosa.

Questo è un caso che succede, e credo che la fortezza di Peschiera si sia forse resa qualche giorno prima di quello che era necessario precisamente perchè la guarnigione non era numerosa. Se non è successo lì, è successo sicuramente a tante altre fortezze, e la storia ce lo mostra. Se la guarnigione è scoraggiata, e se tutti vogliono arrendersi, succede così assolutamente.

Vi sarà qualcheduno che vorrà difendere vigorosamente la breccia, vi sarà qualche ufficiale il quale dirà: « Mi farò ammazzare, mi farò sacrificare; » ma chi comanda, avendo certezza che la città sarà presa, dice: « Mi rendo perchè la guarnigione si mostra debole. » Verranno poi dei casi di difesa, ed allora, quantunque la legge sia fatta così, si potrà provvedere o con gli avanzamenti, o con qualche altro compenso.

Mi pare che sia buona massima lasciare i casi parziali, perchè, se vogliamo entrare nei casi speciali, non ci caveremo bene, avremo nell'armata dei litigi, perchè ognuno vorrà pretendere; bisognerà fare poi dei processi, delle inchieste che non finiranno mai più, e la disciplina militare ne soffrirebbe.

DE FORNARI. Chiederei la parola. . .

PRESIDENTE. Convieni prima che io dimandi se è appoggiato l'emendamento proposto. Poi vi è il senatore Alessandro di Saluzzo il quale ha dimandato prima la parola.

Domando dunque se l'emendamento Sauli è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi pare che sia difficile il determinare in ogni caso di prigionieri di guerra ciò che debba riservarsi ai comandanti militari, ai capi dell'armata, e non alla legge o al Ministero perchè vi provveda. Molti sono stati fatti prigionieri nella guerra de' miei tempi, ed io stesso sono stato fatto prigioniero, nè credo di avermi a rimprove-

rare, ma il voler decidere con una legge su tutti i casi parziali pare che. . .

Molte voci. (Interrompendo) Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi sono degli emendamenti. Domanderò prima se persistono i proponenti ad esporli a votazione.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Domando la parola per uno schiarimento,

Si è parlato in questa discussione più volte del caso in cui i militari si arrenderebbero per colpa; a questo caso ha provvisto bene, come ha osservato il senatore Bava, l'articolo 262 del Codice penale, che dice: « Qualora le truppe a cui è stato affidato un posto l'abbandonino vilmente, o senza far la possibile difesa, tutti i colpevoli, se ufficiali, saranno puniti colla pena della morte passando per l'armi; se bass'ufficiali, saranno decimati. » Se si debba o no computare come campagna il tempo passato in prigionia, di questa considerazione di aver ceduto o no un posto vilmente, non deve più farsene conto. Mi pare in secondo luogo di poter far osservare che, quanto al pericolo della vita corso durante la prigionia, eredo che, se si consultasse la statistica dei pontoni inglesi durante le campagne di Napoleone, si troverebbe forse che i prigionieri di guerra erano soggetti a mortalità maggiori che non erano i soldati nelle campagne.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io, invece dell'emendamento, domanderei l'intera soppressione dell'aggiunta proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora non vi ha bisogno di domandare formalmente la soppressione, perchè questo può ottenersi coi soli voti negativi allorchè si porrà in votazione l'aggiunta.

Resta ora l'emendamento del senatore Sauli. . .

PALLAVICINI IGNAZIO. Mi pare che prima bisogna mettere ai voti il processo verbale.

PRESIDENTE. Per non interrompere la presente discussione, io aveva stimato di lasciarla da prima giungere al suo termine.

SAULI. Io lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti il processo verbale. Chi lo approva, voglia alzarsi. (È approvato.)

Prima di votare sull'articolo della Commissione, domando al Ministero se vi aderisce.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero ha già dichiarato ieri che conveniva nell'avviso della Commissione, facendo ragione che il servizio del militare, nel tempo che questi è in cattività, conta egualmente per dargli il diritto a pensione di ritiro, ma non si deve computare come quello che fa campagne, avvertendo che ne' casi straordinari, come ha accennato l'onorevole senatore Della Marmora, del generale D'Avicrnoz, il Governo avrà sempre mezzi di ricompensare le azioni valorose, e di ricompensarle assai più che non sia computare un anno di campagna.

PRESIDENTE. L'articolo dunque che si espone a votazione è il seguente:

« Art. 22. Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state riunite per agire contro il nemico, od in corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

« Qual si sia la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero; ma nel periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna.

« Le campagne danno luogo ad aumento sia per gli anni di servizio che per gli anni di grado.

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come campagna.

« Agli ufficiali dello stato maggiore delle piazze è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale alcuna piazza da essi presidiata sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra e presidiata da truppe trattate sul piede di guerra.

« Il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento della metà della sua durata effettiva. »

Il senatore Della Marmora ha dichiarato che, invece dell'aggiunta, domandava la soppressione, ed io ho avuto l'onore di rispondergli che chi vuol sopprimere non ha che a negare il suo voto.

Chi approva l'articolo testè letto, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Segue un altro paragrafo dello stesso articolo. (V. sopra)

Se alcuno chiede la parola, si aprirà la discussione; altrimenti io porrò ai voti.

(È approvato.)

Rimangono gli altri paragrafi. (V. sopra)

Se non vi è chi chiegga la parola, io li porrò egualmente ai voti.

(Sono approvati.)

Ora metterò ai voti tutto intero l'articolo 22.

(È approvato.)

Si passa alla sezione terza.

Leggo l'articolo 23:

« Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di mesi sei; altrimenti non è valutato. »

DE SONNAZ. Nei regolamenti antichi che moderavano questa materia si usava questa frase: *era concesso, hanno principiato, hanno finito*, poichè era determinato che bisognava che quest'annua pensione fosse protratta per almeno sette mesi. Io domanderò al Ministero perchè ha cangiato questa disposizione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero ha creduto di fissare un tal limite perchè da una parte non riuscisse di troppo aggravato al tesoro, nel mentre che avvantaggiavansi a favore dei militari le pensioni di ritiro cogli aumenti fatti nelle tariffe.

PRESIDENTE. Porrò ai voti quest'articolo.

Chi approva l'articolo, voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 24:

« Sono eccettuati dei vantaggi assegnati dagli articoli 11 e 21 ai corpi speciali i veterinari, i maniscalchi, i capi-operai ed operai, il tamburo maggiore, tromba maggiore, capomusica, i caporali-tamburo, i tamburini, i trombettieri di qualsiasi arma ed i vivandieri. »

Chi approva l'articolo 24, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Si passa ora al titolo IV, sezione prima.

Darò lettura dell'articolo 25:

« Le vedove dei militari morti: 1° in battaglia od in servizio comandato; 2° per ferite riportate in battaglia od in servizio; 3° per effetto degli accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze si fossero dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, avranno ragione, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie, ad una pensione annua uguale alla

metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui. »

La Commissione non ha fatta alcuna modificazione sostanziale, solo ha proposto una nuova redazione, epperò l'articolo sarebbe concepito in questa guisa (V. vol. *Documenti*, pag. 282.)

Domanderò al Ministero se intende di accettare questa nuova redazione dell'articolo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Riconoscendo più esatta la redazione della Commissione, il Ministero di buon grado l'accetta.

DI COLLEGGIO LUIGI. Mi pare bene di osservare che la intitolazione del titolo e della sezione non sono giuste. Si dice: *pensioni delle vedove e dei figli dei militari* nelle parole del titolo, e si dice: *vedove e figli dei militari morti per ragione di servizi* nell'intitolazione della sezione. L'articolo 50 parla dei padri, nell'alinea parla dei fratelli, ma parrebbe più opportuno si dicesse nell'intitolazione: *pensione delle vedove e congiunti di militari*, oppure *delle vedove e figli e altri congiunti di militari*, e questo lo riprodurrò, se il Senato me lo permette.

PRESIDENTE. Ciò non è propriamente oggetto di votazione: io mi farò solo lecito di notare che l'espressione la più acconcia per evitare ogni incongruità è quella di *vedove e famiglie*.

(Il Senato acconsente.)

È aperta la discussione su questo articolo.

Se non vi è chi chieda la parola, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 26:

« I figli minorenni e le figlie nubili dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

« La pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli tuttavia minorenni e delle sorelle nubili. »

A questo articolo 26 la Commissione ha fatto solamente l'osservazione che parrebbe un favore troppo generoso alle figlie, se vi si conservasse la clausola come è scritta di *figlie nubili*: aggiungeva però la condizione di *minorenni*, stimando che tale possa essere l'intenzione del Ministero e propone che si dica: *figli e figlie minorenni*.

Domando ora al Ministero se egli sia di questo avviso.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero conviene che esuberanti riuscirebbero le disposizioni proposte nel regolamento; ma, spinto dal pensiero di promuovere disposizioni che tornino a vero vantaggio delle figlie, onde facilitare il loro collocamento, proporrebbe di prendere per base l'età anzichè la condizione di nubili, e di dire: *i figli e le figlie minorenni*. Per tal disposizione l'aggravio che verrebbe all'erario non sarebbe di grave momento, ed invece si faciliterebbe il collocamento di talune di queste, le quali apporrebbero al marito per un anno, due o tre una piccola pensione.

COLLA, relatore. La Commissione crede esuberante questa regola che si vorrebbe adottare. La figlia che si marita passa in altra famiglia; non appartiene più a colui, almeno alla famiglia di colui che gli ha data la vita, ma appartiene alla famiglia in cui fu collocata, e non pare che sia conforme ai principii adottati nella redazione la massima del Ministero di estendere tant'oltre il favore.

PALLAVICINI IGNAZIO. A me parrebbe che la figlia meriti uno speciale riguardo, giacchè a ventun anno una gio-

vane abbandonata, senza nessun soccorso, potrebbe essere esposta ai pericoli, può avere minori risorse. Quindi, se non si vuole adottare l'articolo come è scritto, che cioè *abbiano il sussidio finché sono nubili*, domando almeno che l'abbiano per un maggior numero di anni che non è quello di essere giunte all'età maggiore.

PRESIDENTE. Bisognerebbe fissare questo numero di anni.

Una voce. Si potrebbe dire 30 anni.

DE SONNAZ. Mi pare che la pensione concessa dal progetto di legge ministeriale alle figlie dei militari uccisi in guerra, ed altri che sono nel caso di pensione, sia un beneficio che non sia senza ragione: poichè quelle che non troveranno a maritarsi avrebbero mestieri di questa pensione, perchè mi pare non potrebbe questo numero di figlie essere tale da produrre un aggravio considerevole al tesoro, poichè non saranno poi tante. Quelle che non troveranno a stabilirsi, sicuramente sarà per difetti fisici che saranno impediti forse a guadagnarsi il vitto; per conseguenza, poichè il Ministero entrava in questo generoso senso, io sarei per appoggiare il progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti, uno del signor senatore Pallavicini, il quale vorrebbe favoreggiare le figlie nubili fino a trent'anni; l'altro è quello del Ministero, col quale vorrebbe che, senza distinzione fra nubili e maritate, le figlie godessero fino alla maggiore età il vantaggio di questa pensione.

L'emendamento che più si scosta dalla legge è quello del senatore Pallavicini; dunque comincerò a domandare se è appoggiato.

DI COLLEGNO LUIGI. Si scosta anche dall'articolo del Ministero quello del generale Di Sonnaz.

PRESIDENTE. Egli vuole la legge non emendata: dunque non va considerata la sua proposta come emendamento, ma come ragionamento in favore del progetto di legge primitivo, del quale si terrà conto quando dopo gli emendamenti verrà il suo turno di discussione.

Dunque comincerò a domandare se è appoggiato l'emendamento del senatore Pallavicini.

(È appoggiato.)

Lo porrò ai voti.

DI COLLEGNO GIACINTO. (*Interrompendo*) Si scosta assai più quello proposto dal Ministero, perchè si riferisce a tutta la vita, e il nuovo progetto ministeriale non sarebbe che sino alla maggiore età.

ALFIERI. L'articolo presentato dal Ministero sta sempre come articolo di legge, per conseguenza deve essere votato dopo tutti gli emendamenti proposti.

Un senatore. Il Ministero lo ha ritirato.

ALFIERI. Il Ministero non può ritirare nè in tutto, nè in parte la legge quando è proposta. Ci vuole per tale effetto decreto reale. Egli può consentire ad un emendamento proposto dalla Commissione, ma non può ritirare la legge. Egli è quindi mestieri il votare prima gli emendamenti, e, ove il Senato li ricusasse, si procederà alla votazione del progetto primitivo.

PRESIDENTE. Per lo stato della questione debbo un'altra volta far notare al Senato che non si tratta già di un articolo cui la Commissione ne abbia surrogato un altro, giacchè allora quello della Commissione potrebbe avere la priorità di discussione, nel qual caso coloro i quali volessero ripigliare a conto proprio l'articolo ministeriale darebbero a questo l'aspetto di un emendamento. Non è tale il caso presente. Qui la Commissione non ha fatto altro che emendare

l'articolo ministeriale; dunque questo deve rimanere in discussione come testo di legge, e dev'essere l'ultimo votato, dovendo gli emendamenti avere la priorità...

COLLA, relatore. (*Interrompendo*) La Commissione non ha emendato in sostanza l'articolo; essa non fece che correggere le parole nel senso accennato dal Ministero nel seno della Commissione.

DI PETTINGO, commissario regio. Il ministro della guerra acconsentì al progetto della Commissione, ma nulladimeno nell'accettarne l'avviso, propone cotale massima che riesca a maggior favore delle figlie, prendendo per base l'età minore delle medesime.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola per la posizione della questione.

Mettendo ai voti l'emendamento del marchese Pallavicini, si esclude in certo modo un emendamento che produrrebbe un maggior favore a queste figlie. Il marchese Pallavicini mostrava il desiderio che queste giovani ottenessero una pensione, avuto riguardo al loro maggior pericolo in cui si trovano, come prive di padre e di madre. Eccitato a fissare il tempo, egli aveva designato 30 anni. Se si mette ai voti e si approva questo suo progetto, è escluso quello del maggior numero di anni. Dunque mi pare che la precedenza data al progetto del marchese Pallavicini impedirebbe non solamente il progetto messo in campo dal senatore De Sonnaz, ma andrebbe contro le sue viste, che sono di generosità per queste figlie; perchè egli, dicendo che si aveva riguardo ad esse, finchè erano nubili, non prescriveva un termine; poi ha domandato 30 anni e in questo caso noi escludiamo quello che la domanda per la vita intera.

PALLAVICINI IGNAZIO. La mia intenzione era di favorire per quanto si poteva queste figlie, ma, visto che l'opinione del Senato non era forse disposta a conceder tutto, mi son limitato a domandar 30 anni per ottenere almeno qualche cosa.

PRESIDENTE. Io aveva or ora presa la parola sulla questione, e credo di poter anche aggiungere che la difficoltà incontrata dall'onorevole senatore Di Collegno sulla portata di questo emendamento è una difficoltà che si produce ogni volta che un emendamento riduce la larghezza della legge. Ne viene che chi vorrà la legge più larga rigetterà l'emendamento, e chi vorrà ristretto alle figlie il favore per soli 30 anni lo accellerà.

In conseguenza io credo che la regolarità e l'esempio che abbiamo nelle pratiche parlamentari...

PALLAVICINI IGNAZIO. (*Interrompendo*) Se qualcuno temesse che quest'aggiunta a favore delle figlie avesse una portata troppo grande per le qualità delle persone, potrei aggiungere: *qualora non abbiano altri mezzi di sussistenza.*

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Questo sarebbe introdurre un principio nuovo che potrebbe sconvolgere intieramente la legge.

Persiste ella nella sua aggiunta?

PALLAVICINI IGNAZIO. Poichè non è gradita, io non insisto.

PRESIDENTE. Adunque pongo ai voti l'emendamento proposto perchè il favore concesso alle figlie nubili si protragga fino ai 30 anni.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento del Ministero, così concepito: *I figli e le figlie minorenni dei militari.*

Con ciò si esclude la necessità della condizione di nubile per le figlie.

Il ministro, ritrattando la prima proposizione fatta, vorrebbe privilegiare le figlie anche maritate, purchè minorenni.

Porrò ai voti quest'emendamento.

Chi approva questo emendamento, che si risolve in un favore fatto alle figlie anche maritate, purchè minorenni, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti l'emendamento della Commissione, vale a dire che invece di scrivere: *i figli minorenni e le figlie nubili*, e nel seguente alinea: *dei fratelli tuttavia minorenni e delle sorelle nubili*, si dica nel primo luogo: *i figli e le figlie nubili minorenni*, e nel secondo luogo: *sorelle nubili minorenni*.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(La votazione riesce incerta.)

Si farà la controprova.

GALLI. Proporrèi.....

PRESIDENTE. Non si può parlare fra la prova e la controprova.

Il Senato è ben informato che al momento della seguita incerta votazione si trattava di vedere se si dovesse preferire l'articolo ministeriale, come era dapprima proposto, il quale nominava solamente i figli minorenni e le figlie nubili, dimodochè restava per tutta la vita alle figlie nubili il privilegio della pensione, oppure se si dovesse tanto ai figli, quanto alle figlie, accordare solamente il privilegio durante la loro minore età.

Nel primo saggio della votazione parve che, ripudiandosi il progetto della Commissione, il favore proposto dal Ministero fosse per conseguenza accolto dalla Camera. Adesso adunque deggio fare la controprova.

Coloro i quali credono che debba disapprovare il progetto della Commissione, e con ciò darsi passo al progetto ministeriale, con la qual cosa si aprirebbe la via alle figlie nubili di conservare per tutta la vita la pensione, vogliano sorgere.

(Molti senatori si alzano.)

COLLA, relatore. Mi pare che sarebbe molto più semplice.....

Una voce. La parola è vietata durante la votazione.

COLLA, relatore. (Ripigliando) Vorrei parlare sulla posizione della questione.

STAMA. Occorrerebbe spiegarla per miglior intelligenza.

PRESIDENTE. Non occorre più spiegarla, dopochè già due volte venne spiegata.

La proposizione primitiva del Ministero è quella scritta nell'articolo 26 della legge, vale a dire: *i figli minorenni e le figlie nubili dei militari*; il che vuol dire che le figlie hanno il privilegio della pensione durante tutta la loro vita, se hanno la disgrazia di restar nubili; al contrario la Commissione proponeva che i figli e le figlie sono in ciò equiparati, vale a dire che solamente durante la minor età abbiano il vantaggio della pensione.

Io ho posto prima ai voti la proposta della Commissione, la quale venne rigettata, ma in un modo che lascia un dubbio sulla votazione e mi obbliga a fare la controprova.

DE LA CHARRIÈRE. Chiedo la parola.

Varie voci. Non si può accordar la parola ad alcuno tra la prova e la controprova.

ALPIERI. Si legga l'articolo 23 del regolamento.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se intende che venga accordata la parola. (Rumori e voci confuse) Allora si legga l'articolo del regolamento.

QUARELLI, segretario, legge l'articolo 23 del regolamento.

DE LA CHARRIÈRE. Je demande la parole sur la position de la question; à cet égard on peut toujours la demander à quelque point que soit arrivée la délibération. M. le président me semble poser la question de manière que le rejet de l'amendement proposé par M. le commissaire du Roi entraînerait l'adoption de l'article primitif du projet.

Cette conséquence ne serait pas exacte. Nous avons le droit de rejeter et l'amendement et la disposition qu'il doit remplacer. Il est donc nécessaire qu'il soit voté sur l'un et sur l'autre d'une manière formelle.

Le vote implicite n'est pas admis. Chaque disposition veut une épreuve séparée.

Aucune voci. È vero! è vero!

PRESIDENTE. Quando si taccia il mio operato d'irregolarità, è debito mio di rispondere. Il presidente non ha messo punto ai voti l'articolo ministeriale. Il presidente ha proposto la formola della controprova sul progetto della Commissione, spiegando solamente quale fosse la portata logica e necessaria del voto che si chiedeva. Giacchè, in sostanza, se l'emendamento della Commissione si è contrariato, per forza conviene ricadere nel progetto ministeriale.

Aucune voci. No! no! (Rumori crescenti)

PRESIDENTE. Vedo che la cosa non fu bene intesa. Lo porrò dunque ai voti, prescindendo dalla spiegazione che, per solo intento di chiarire l'intelligenza e la portata del voto, io aveva da prima aggiunto.

Chi disapprova il progetto della Commissione, voglia alzarsi.

(La votazione risulta, sebbene con qualche dubbietà, contraria al quesito.)

Molte voci. (Interrompendo) Si venga allo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Allora si procederà all'appello nominale.

Chi approva l'emendamento della Commissione, metta la palla bianca; chi disapprova, metta la palla nera.

CIBRARIO, segretario. Si fa osservare che l'appello nominale è per dare il voto individuale a bocca e non per fare lo scrutinio segreto.

Molti senatori. Certamente! Sicuro!

SCLOPIS. Farò osservare che ci sono tre modi di votare: per alzata e seduta, per appello nominale e per scrutinio segreto.

COLLER. L'appello nominale è scrutinio segreto.

SCLOPIS. In molte assemblee si usa che l'appello non v'è per lo scrutinio segreto.

CIBRARIO, segretario. Gli è certo che il regolamento non indica altre forme di votazione fuorchè per alzata e seduta, e per via della votazione segreta.

COLLER. Ma non vi è la divisione nel nostro regolamento.

VOTAZIONE PER ISCRUTINIO SEGRETO SULL'ARTICOLO 26 EMENDATO DALLA COMMISSIONE.

(Si procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione sull'emendamento proposto dalla Commissione è il seguente:

Votanti	42
Favorevoli	22
Contrari	20

Il Senato adotta l'emendamento della Commissione.

L'articolo così emendato deve essere in tal guisa concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 282.)

Chi approva l'articolo così emendato, voglia levarsi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 27 :

« I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione ai medesimi.

« Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti egliino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle, secondo le norme anzi indicate. »

Non vi è emendamento della Commissione.

Non chiedendosi la parola da alcun senatore, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 28 :

« Sarà istituito, non più tardi della prossima Sessione del Parlamento, in ciascun collegio-convitto nazionale, compresi gli istituti agrari, forestali, veterinari, e di arti e mestieri, un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della guerra.

« I figli dei militari, menzionati all'articolo 25, avranno ancora un titolo di preferenza a tali posti ed alle condizioni stesse che sono indicate nell'articolo precedente.

« Finalmente essi andranno esenti da ogni dritto di minerale od altro che sia imposto dallo Stato e dai municipi a coloro che frequentano le scuole elementari o secondarie. »

Anche su questo non vi è emendamento alcuno della Commissione.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Il primo paragrafo dell'articolo che è posto in deliberazione stabilisce:

« Sarà istituito, non più tardi della prossima Sessione del Parlamento, in ciascun collegio-convitto nazionale, compresi gli istituti agrari, forestali, ecc., un numero di posti gratuiti, » ecc.

Io farò solo un'osservazione relativa al significato delle parole *collegio-convitto nazionale*, affinché il Senato sia in grado di conoscere l'importanza del voto che sta per emettere.

Una legge del 12 ottobre 1848 ha istituito nello Stato sei collegi col nome di *collegi nazionali*, destinati a prendere il luogo di altri che si trovavano col fatto sospesi, per essere stata soppressa la congregazione che prima li reggeva. Se adunque l'articolo 28 si riferisce ai soli convitti nazionali prima d'ora stabiliti, essendo questi in numero di sei solamente, quest'articolo non importerà altro obbligo al Governo, alla nazione, che quello di istituire sei posti gratuiti. Ma un progetto di legge che è stato pochi giorni sono presentato all'esame della Camera dei deputati viene a modificare alquanto la questione. Secondo questo nuovo progetto di legge prendono i nomi di *collegi nazionali* e di *convitti-collegi nazionali* non quelli solo che sono stati istituiti dalla legge del 12 ottobre 1848, ma tutti quelli che, o attualmente esistenti e successivamente istituiti, saranno mantenuti a spese in parte del comune e della provincia e in parte dello Stato. Il nuovo progetto stabilisce che di questi collegi potrà esservene uno per provincia, quindi il numero di sei sarebbe a quaranta.

Ho fatto quest'osservazione al solo fine che il Senato fosse avvertito che, coll'approvare l'articolo quale è attualmente concepito, esso può stabilire, qualora il progetto di legge di

cui ho parlato sia per essere approvato e sancito, che lo Stato assumerà l'obbligo di creare almeno quaranta posti gratuiti ne' collegi-convitti nazionali, destinati appunto a questi figliuoli dei militari.

CIBRARIO. Osservo che l'articolo non specifica qual numero di posti saranno istituiti; esso dice solamente:

« Sarà istituito in ciascun collegio-convitto nazionale un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della guerra. »

GIULIO. Lo zero non è un numero. Dicendo che vi ha un numero di posti in ciascun convitto, vuol dire che non vi sarà convitto nazionale in cui non sianvi posti. Il minimo numero di posti che si possa stabilire è uno; ammesso dunque che il nuovo progetto venga effettuato, vi avranno quaranta posti.

STANA. Non è troppo.

GIULIO. Non dico che siano troppi, nè pochi; ma ho creduto dover mettere il Senato in grado di giudicare dell'importanza del suo voto.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io credo che l'osservazione dell'onorevole senatore Giulio potrebbe in qualche modo trovare luogo a provvedimenti nell'emendamento che io intendeva di proporre al Senato su quest'articolo.

Io approvo pienamente il concetto dell'articolo 28 quale ci è proposto; desidero che la sua effettuazione abbia luogo e possa essere prossima. Tuttavia io non crederei opportuno, generalmente parlando, di assumere simili impegni legislativi. Quando si tratta di oggetti che devono essere compresi nei computi dei bilanci, tutti coloro i quali per ufficio si sono dovuti adoperare in quest'impresa di riformare il bilancio sanno quante difficoltà si incontrino per soddisfare a tutte le esigenze de' servizi per una parte e a quelle dell'economia indispensabile per l'altra. Nel caso nostro si tratta di migliorare per quanto sia possibile la condizione de' militari, e di accordare alle loro famiglie tutti i compensi che sono compatibili colla situazione delle finanze.

Nello stesso tempo, a proposito di questa legge, si manifestava il desiderio di migliorare il soldo de' soldati, de' bassi-ufficiali particolarmente, ed anche degli ufficiali. Potrebbe succedere che le nostre condizioni finanziarie fossero tali che a questi due miglioramenti, a questi due desiderii non si potesse corrispondere in una sol volta.

Inoltre può succedere che, senza colpa di nessuno, l'impegno che si vorrebbe assumere andasse a vuoto; ed io darò un esempio: si potrebbe, nello spazio qui indicato, proporre dal Governo un progetto di legge, mediante il quale si provveda all'istituzione di cui è caso; se questo progetto, dopo essersi discusso nelle due Camere, non venisse favorevolmente accolto dal Re, la discussione andrebbe a vuoto, nè si potrebbe per quell'anno ripigliare, epperò l'impegno non avrebbe sfogo. Io credo dunque che tale sia il caso attuale; taonde, generalmente parlando, si debbono sfuggire simili impegni che si prendono in una legge a proposito di altra legge. Io porto avviso che si potrebbe provvedere ai casi che ora ci occupano cambiando la redazione dell'attuale progetto, e dicendo solamente:

« I figli dei militari menzionati all'articolo 25 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti a carico del bilancio della guerra che saranno istituiti nei collegi-convitti nazionali e negli'istituti agrari forestali veterinari e di arti e mestieri.

« Essi andranno esenti, » ecc.

Così, togliendo la parola *ciascuno*, si levrebbe l'impegno

che si vorrebbe prendere di provvedere, mediante una legge, a queste istituzioni.

MORIS. Io pure propongo al Senato di torre la parola *ciascuno*. Se non m'inganno, nel progetto di legge sopra il riordinamento delle scuole, proposto alla Camera dei deputati, è detto che non vi potrà essere in ciascuna provincia di più d'un collegio nazionale ad insegnamento compiuto; ma vi possono tuttavia anche essere nella stessa provincia più collegi nazionali, ragione per cui crederei che la parola *ciascun* dovrebbe essere tolta.

DI COLLEGGNO LUIGI. Appoggio l'emendamento proposto dal signor senatore Alfieri, anche per un'altra considerazione; le circostanze possono variare assai sui bisogni dei figli dei militari; noi parliamo in un momento in cui molte famiglie deplorano la perdita di un padre; ma se vi succede uno stato di pace durevole, come l'abbiamo avuto non ha guari, diminuirà d'assai il numero dei figli che potrebbero approfittare di questa beneficenza che si vuole loro accordare colla legge. Se si mette la disposizione in un modo generico, che lasci al bilancio della guerra facoltà di stabilirne un numero maggiore o minore, si corrisponderà molto più al fine per cui si fa questa legge. È vero che anche nel tempo di pace potrebbe, nel modo che io considero questo articolo 23, accadere che vi nascessero casi di persone morte in servizio comandato, come sarebbero carabinieri ed altri simili; ma nessuno mette in dubbio che sarà infinitamente minore. Laonde un'elasticità, se posso così esprimermi, in questa disposizione pare necessaria, per non creare posti che per un certo numero d'anni non sarebbero più necessari.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento Alfieri.

(È appoggiato.)

DE CARDENAS. Io aveva domandato la parola per una semplice osservazione sia sulla proposta dell'onorevole senatore Alfieri, sia sul progetto del Ministero. Si dice che sarà a carico del bilancio della guerra lo stabilire i posti gratuiti in tali collegi, nè si dice a favore di chi. Si suppone che non possano essere per altri che per i figli dei militari; ma questo non è espresso.

Voci. Si intende.

DE CARDENAS. (Continuando) Si intende, sì; ma non è espresso, e credo che vi dovrebbe essere.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero, nel proporre il progetto di legge, aveva in pensiero di stabilire col 1° alinea la massima che nel bilancio della guerra si dovesse statuire una somma da fissarsi poi successivamente per un certo numero di posti gratuiti nei convitti nazionali.

Nella discussione del bilancio si stabilirebbe poi il numero di tali posti che la nazione crederebbe di dover fissare a favore dell'armata. Tale è il pensiero del Ministero, e non già quello di prescrivere fin d'ora che saranno sei o quaranta.

COLLA, relatore. Per le ragioni molto saviamente esposte dal mio onorevole collega ed amico marchese Alfieri, e per quelle di parecchi altri dei nostri colleghi, la Commissione consente pienamente nell'emendamento Alfieri, il quale, oltre di concedere alle figlie dei militari tutti quei riguardi a cui possono aspirare, si concilia con lo stato delle finanze; lo che è pure indispensabile e soddisfa altresì al desiderio che ha manifestato il signor senatore De Cardenas, che si dichiara che si tratta di posti istituiti a carico del bilancio militare.

DE FORNARI. Io mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole senatore Alfieri, come vi si sono associati il senatore Moris ed altri; ma, perchè è stato da altri avver-

tito agli inconvenienti che possono emergere dal disporre in quest'articolo 23 che posti gratuiti si stabiliranno in *ciascun* collegio nazionale, il numero de' quali collegi può essere più esteso che or non è, e quindi l'impegno crescere a dismisura, e appunto il senatore Moris avvertiva che, in ogni caso, bisognerebbe sopprimere la parola *ciascuno*, mentre a questa avvertenza pure aderisco....

Voci. Non c'è più la parola *ciascuno*.

DE FORNARI. . . appunto per questo trovo opportuno di proporre che, alla parola *ciascuno* se ne sostituisca un'altra, che, men precisa, non impegni a tanto, ma adegui pure e rilevi l'intento, come sarebbe l'aggiunta di *congruo* o *proporzionato* al numero di posti gratuiti da stabilirsi. Ciò mi sembra necessario onde significare lo scopo della legge che vuoi adattare.

PRESIDENTE. Se il Senato crede di poter deliberare sull'emendamento ora verbalmente proposto dal signor senatore De Fornari, mentre egli si accinge a scriverlo, io domando se è appoggiato.

DE FORNARI. Io propongo solo una parola da aggiungere. Se qualcheduno o il relatore della Commissione volesse aggiungere l'espressione *congruo*? . .

PRESIDENTE. Io debbo prima domandare se è appoggiata l'aggiunta di questa parola *congruo*?

(È appoggiata.)

Un senatore. Si legga l'emendamento del senatore Alfieri.

PRESIDENTE. (Legge l'emendamento Alfieri.)

DE FORNARI. Se l'onorevole relatore volesse aggiungere: *in un numero congruo*, ovvero *in un numero determinato* . .

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. L'aggiunta di una parola che l'onorevole senatore De Fornari vorrebbe fare all'emendamento del senatore Alfieri non mi pare per una parte avere nessun grave inconveniente; ma ciò non basta; è necessario a giustificarla che essa abbia qualche vantaggio.

Ora, non vedo ch'essa ne abbia assolutamente alcuno; dire un *congruo numero di posti*, vuol dire quel numero di posti che il Parlamento giudicherà conveniente.

Ora, sicuramente il Parlamento non stabilirà altro numero di posti che quello che crederà conveniente. Non esiste nessun criterio per cui possa stabilirsi *a priori* la congruità del numero dei posti che si vorranno creare rispetto al numero di persone che potranno essere nel caso di aspirarvi. Può essere congrua la metà, il terzo, il quarto ed il decimo; questa congruità dipenderà in gran parte dalla condizione nella quale si troveranno le finanze dello Stato.

Questa parola non vincolerebbe per niente le future deliberazioni del Parlamento, ed è per conseguenza una parola inutile nel contesto della legge, non potendosi mai presupporre che il Parlamento voterà un numero incongruo di posti.

Io credo adunque che quest'aggiunta non si debba ammettere, non perchè porti con sé inconvenienti, ma perchè non porta con sé verun vantaggio.

DE FORNARI. Io non ravviso già che il numero dei posti gratuiti sarà per determinarsi per via di legge, e suppongo che dovrà misurarsi dalle circostanze dei tempi e dalle risultanze del bisogno delle povere famiglie orfane dei militari, che in un tempo possono trovarsi in assai numero, in altro tempo molto scemare, com'è stato avvertito; e sarà opera del Ministero della guerra il giudicarne.

GIULIO. La creazione di questi posti dovrà necessaria-

mente avere l'approvazione del Parlamento, poichè la somma che dovrà servire a pagarne le spese dovrà essere stabilita nel bilancio, e per conseguenza il Parlamento solo stabilirà col fatto il numero di questi posti. Quindi è inutile, e credo impossibile, di vincolare con un voto dato oggi in termini così generali la determinazione che il Parlamento crederà di prendere nel voto del bilancio sulla maggiore o minore estensione che converrà dare al favore da farsi ai figliuoli di militari con le creazioni dei posti gratuiti.

DE FORNARI. Se poche parole mi è ancora concesso di replicare, egli è per osservare al preopinante esser bensì vero che le Camere legislative avranno a fornire, col sanzionare il bilancio, i fondi, e perciò regolare il numero de' posti gratuiti, ma dico che l'allocatione nel bilancio dipenderà dal bisogno che risulterà, secondo le richieste del Ministero della guerra, le quali debbono regolarsi dal bisogno di provvedere più o meno alle famiglie militari orfane; ed è perchè ho appunto rilevato anche dalle osservazioni del signor regio commissario che invece tendevasi a riguardare la questione come principalmente finanziaria, che io sento essere necessario che il dispositivo di legge di cui ci occupiamo esprima chiaramente lo scopo a cui mira, ch'è di provvedere a favore dei figli orfani dei militari periti in difesa della patria, e leghi a non troppo limitare la destinazione dei fondi. Perciò insisto onde non si emetta l'aggiunta di *congruo, o proporzionato numero* dei posti franchi.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi permetterò di far osservare, sull'emendamento del signor senatore Alfieri, che il Ministero ebbe due pensieri nel formulare il primo ed il secondo alinea. Col primo, di stabilire una legge in massima per la quale il Ministero sia autorizzato a statuire ne' suoi bilanci una data somma per i posti da occuparsi nei collegi dai figli dei militari; e nel secondo alinea di dire: « questi posti saranno dati di preferenza. » Se non vi sarà quella massima che stabilisca che il Ministero è autorizzato ad accordare un numero di posti dei collegi nazionali nei suoi bilanci, potrà ancora essere oggetto di nuovo esame e potrà essere anche respinta quando presenterà questa somma nei bilanci. Il suo pensiero era di stabilire la massima e l'applicazione. Se mal non m'appongo, io credo che l'emendamento dell'onorevole signor marchese Alfieri non corrisponde pienamente al pensiero del Ministero. Domando scusa alla Commissione che ha già aderito. . .

ALFIERI. A questa osservazione io deggio opporre una contro-osservazione, la quale è dettata dai termini stessi con cui è concepito il disposto dell'articolo del progetto: « Sarà istituito, non più tardi della prossima sessione del Parlamento, in ciascun collegio nazionale, compresi gli istituti agrari, ecc., un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della guerra. »

Ora, quando si trattasse di far capo ad un articolo di spesa nel bilancio, non basterebbe, a parer mio, questa enunciazione dello stabilimento dei posti gratuiti. Bisognerebbe che fosse detto che è fatta facoltà al Governo di provvedere per un numero preciso di borse, ossia di posti gratuiti nei collegi. Io non credo che ciò basti perchè il Governo possa fin d'ora disporre della somma necessaria. Ma questa, dicesi, si porrà nel bilancio. Che significa porre nel bilancio? O la spesa è già stata autorizzata da una legge speciale ed in termini precisi, ovvero non è stata ancora autorizzata, ed allora è una vera legge che si propone sotto forma di un articolo di bilancio. Dunque l'autorizzazione che si darebbe in questi termini così generici, a parer mio, non basterebbe per dare al Ministero la facoltà di istituire siffatti posti. Io, considerando sotto que-

sto aspetto la questione, ho domandato che fosse bensì stabilito che si dovessero istituire quei posti gratuiti, ma che poi si lasciasse ad una legge speciale il carico di proporre un articolo di bilancio a regolare il modo con cui saranno stabiliti questi posti. Io opino adunque che il Ministero non verrebbe ad acquistare la facoltà che il regio commissario crede acquisterebbe colla sola menzione che era proposta, e rimarrebbe per altra parte quell'inconveniente che io prima accennava fra gli altri, cioè che si prenderebbe un impegno in termini assoluti che forse non sarà poi in nostro potere di adempiere.

COLLA, relatore. La Commissione persiste nell'aderire all'emendamento dell'onorevole marchese Alfieri, nè la inducono a rimuoversi da questo sentimento le osservazioni del commissario del Governo. Esse avrebbero una certa forza, se si potessero porre veramente le parole in *ciascun convitto*. Allora questa disposizione vincolerebbe in certo modo il Parlamento a dover consentire, quando si tratterà la spesa necessaria nel bilancio, perchè in ciascun convitto sia stabilito il posto. Ma dopochè il Senato così unanimemente ha riconosciuto che la parola *ciascuno* non può essere adottata, più non resta a stabilirsi fuorchè il principio che si disporranno dei posti gratuiti nei convitti; e bastantemente dall'emendamento del senatore Alfieri emerge egualmente che sarebbe dal ministro tolta la parola *ciascuno*.

Credo adunque che l'osservazione del signor commissario regio perda intieramente il suo valore quando si è ammesso non potersi fissare un numero preciso, come sarebbe col dire *ciascuno*.

FRANZINI. Ora, che si è pensato a far godere ai figli dei militari alcuni posti ne' collegi militari, affinchè questi vantaggi non abbiano a riascire illusori, io vorrei che si sapesse almeno a qual età vi saranno ammessi.

Alcuni senatori. Per questo provvede il regolamento.

FRANZINI. Allora avverto il Ministero acciò pensi che per lo più i figli dei militari, non essendo agiati, se dovessero entrare ad una certa età, non avrebbero poi le qualità necessarie per essere ammessi a quel collegio.

ALFIERI. È provveduto con un articolo susseguente.

DI CASTAGNETTO. Mi unisco pienamente all'emendamento del senatore Alfieri. Tuttavia mi è nato un dubbio dalle espressioni usate.

Si dice: *avranno la preferenza i figli dei militari, ecc.* Questa espressione di *preferenza* mostra che altri possono avere diritto a questi stessi posti, e siccome cotali posti sono assegnati nel bilancio militare, io domanderei se questi possano essere conferiti ad altre persone, che non siano figli di militari.

COLLA, relatore. Avranno la preferenza su altri i figli di militari.

ALFIERI. Vi provvede l'articolo 28.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti l'emendamento Alfieri. Siccome però il senatore De Fornari volle fare un'aggiunta dalla quale non pare abbia desistito. . .

DE FORNARI. Io non ho formulato e depono il mio sotto-emendamento, ancorchè appoggiato; la mia speranza era che l'autore stesso dell'emendamento, o gli altri colleghi che vi si erano associati, indotti dalla mia osservazione, perfettamente coordinata all'opinione loro, lo adottassero. Ciò non essendo, non insisto.

PRESIDENTE. Se non insiste, allora pongo ai voti l'emendamento Alfieri, il quale corrisponde ai due primi paragrafi dell'articolo 28.

(È approvato.)

Resta l'ultimo paragrafo.

GIULIO. Un'osservazione cade sulla parola *finalmente*, la quale si può sopprimere, perchè *finalmente* suppone che vi sia una serie di disposizioni precedenti, mentre non ve ne ha che una sola; si potrebbe dire: *saranno ancora esenti da ogni diritto di minervale*.

Quanto poi alla sostanza qui si esimono i figli dei militari dai minervali che siano imposti dallo Stato ed anche dai municipi.

Che il Parlamento esima dai minervali stabiliti dallo Stato, e che si riscuotono per conto dello Stato, è cosa perfettamente giusta e naturale; non so se sia ugualmente giusto che lo Stato esima dall'obbligo di pagare i minervali stabiliti dai municipi e riscossi a beneficio dei municipi stessi, senza che si assuma, esso Stato, l'obbligo di sopperire in luogo e vece di coloro che debbono essere esenti.

Quindi cancellerei queste parole: *o dai municipi*, oppure aggiungerei che, a quanto si paga a favore dei municipi, vi sopperirà lo Stato per conto di questi giovani alunni figliuoli di militari, poichè sarebbe un invadere i diritti dei municipi quello di esimere senza loro consenso questi giovani di militari dal pagamento della minervale.

DE CARDENAS. Questo pronome *essi*, come è posto qui nell'articolo, riguarda i soli figli di coloro che sono nelle circostanze dell'articolo 25 o qualunque figlio militare?

PRESIDENTE. Se non si chiede oltre la parola, porrò prima in discussione l'osservazione del senatore Giulio, il quale vorrebbe togliere le parole: *dai municipi*.

ALFIERI. Forse sarebbe anche necessario d'avere presente la norma che regge l'esenzione dalle minervali nelle leggi universitarie. Mi sembra che ci siano alcune condizioni da adempiere e giustificazioni da fare per ottenere queste esenzioni ne' regolamenti universitari.

Se bene mi ricorda, le une riflettono la povertà, le altre la distinzione, ossia il merito.

Questa è una cosa affatto distinta dai posti gratuiti. . . .

I posti gratuiti sono ne' convitti, laddove la minervale è nelle scuole pubbliche.

PRESIDENTE. Per completare l'emendamento Alfieri sarebbe necessario aggiungervi la condizione: « Saranno esenti dalla minervale, sempre quando adempiano alle altre condizioni dai generali regolamenti di istruzione pubblica richiesti, » almeno, io dico, nel caso che il Senato propenda a restringere la portata di queste condizioni. Bisognerebbe fare in tal modo, se il Senato vuole considerare la filiazione militare come avente privilegio che per sé stesso valga le due condizioni che si richieggono dalla comune degli studenti.

ALFIERI. Io non aveva propriamente l'intenzione di proporre un nuovo emendamento, ma di richiamare su questo soggetto l'attenzione di coloro che seggono in Senato ed hanno una perfetta cognizione di regolamenti universitari. Se dunque in ciò si adoperassero coloro che hanno questa più perfetta cognizione, io abbandonerei. . .

CIBRARIO. (*Interrompendo*) Io credo che il concetto di questa legge consista nel considerare la qualità de' figli dei militari, quando concorrano le condizioni volute dall'articolo 25, come titolo sufficiente per ottenere l'esenzione da ogni diritto di minervale.

Egli è verissimo che i regolamenti universitari stabiliscono altresì quest'esenzione indistintamente pei giovani che giustificano questi due estremi, cioè la povertà e la distinzione negli esami, anzi vi è una sola condizione per il primo anno a favore di quelli che non hanno ancora subito esame, e per quelli poi che lo subirono si vuole che l'abbiano fatto in modo distinto; ma io credo che l'adempimento di queste

condizioni non si richieda pei figli dei militari, perchè allora la legge resterebbe inutile, nè concederebbe a costoro nullo altro fuorchè quello che è già consentito dai regolamenti delle Università.

Io pertanto penso che basti la qualità di figlio di militare morto in seguito ai casi mentovati nell'articolo 25.

ALFIERI. Aggiungerei una parola per poter rischiarare la questione, ed è che le esigenze de' regolamenti universitari vanno più in là. Quando si tratta di bisogno nel caso di cui ora si ragiona, non si parla di povertà relativa, come per l'esenzione dai diritti d'esame, ma bensì di povertà assoluta. E quando poi i regolamenti universitari richieggono certificati di distinzione, non è solamente per un'esigenza direi così, estatica, è perchè non si crede conveniente di disviare i giovani da una carriera che sarebbe forse più naturalmente loro accessibile, per confortarli ad andar innanzi negli studi a' quali si mostrano poco atti o per volontà o per disposizione. Dunque non è veramente uno stretto rigore che si usa verso coloro che mancano di questi certificati, è per richiamarli ad una carriera che sia loro più profittevole che non quella degli studi ai quali si riconoscono poco adatti.

DE SONNAZ. Io non sarò sospetto di voler diminuire i vantaggi che si vogliono fare ai figli dei militari, se dirò sembrarmi che l'ammetterli così senza condizione non sia per loro un vantaggio vero. . . .

CIBRARIO. Allora è inutile la disposizione.

DE SONNAZ. Ma se entrano in un convitto senza bisogno di godere delle condizioni richieste, rimarranno sempre indietro, ad eccezione di quei pochi che avranno talento.

CIBRARIO. Allora ricadono nella disposizione generale delle leggi universitarie, che richiedono già questo favore di esser distinti; in conseguenza non è più necessaria una disposizione di legge, perchè qui con una disposizione speciale si ha l'aria di voler favorire i figliuoli dei militari, quando in realtà non lo sarebbero, perchè ricadrebbero sotto la legge generale universitaria.

DI COLLEGNO LUIGI. Farò osservare che non sempre sono al grado di esser favoriti, perchè abbiano ad accettarsi nelle istituzioni universitarie, ma che lo saranno sempre a titolo di figli di militari, e che allora non hanno bisogno di provare la povertà. Convien tuttavia che abbiano questa distinzione perchè non si facciano loro perdere gli anni giovanili in una carriera nella quale forse non riescirebbero; perchè, quando non abbiano l'attitudine, sarebbe loro un pregiudizio il non metterli a un differente studio.

GIULIO. L'emendamento che avevo l'onore di proporre al Senato sarebbe compilato in questi termini:

« Qualora frequentino scuole elementari o secondarie, andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro stabilito dallo Stato, il quale supplirà pure ai diritti di minervale stabiliti dai municipi, ed a cui essi potessero essere soggetti. »

Quanto alla questione che è stata eccitata da una osservazione dell'onorevole senatore Alfieri, relativamente alle condizioni alle quali questi giovanetti dovrebbero adempiere, onde godere di questa esenzione di minervale, siccome l'articolo 29 che segue parla della sola ammissione ai posti gratuiti, affine di non introdurre in questa legge delle disposizioni semplicemente regolamentari, si dovrebbe fare all'articolo 29 un emendamento, aggiungendo che anche per l'esenzione dai diritti di minervale si osserveranno le regole che verranno stabilite da un decreto reale.

PRESIDENTE. Mi pare che per quanto viene ora proposto dall'autore dell'emendamento, rimanga sempre libero

il campo di proporre all'articolo successivo le spiegazioni da altri desiderate.

Per conseguenza pongo ai voti l'emendamento Giulio. . . .

DI COLLEGNO LUIGI. Il signor senatore Giulio parlava delle scuole secondarie. Questo forse è un principio che io non credo poter esser ammesso, che, cioè, tutti i figli dei militari possano trovare il mezzo di entrare nei collegi nazionali, allorchè non tutti noi possono, non solamente nelle scuole secondarie, ma nemmeno in qualunque altra.

GIULIO. L'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre parla di scuole elementari e di scuole secondarie; sotto la dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica non vi sono che tre specie di scuole: le scuole elementari, le secondarie, finalmente l'insegnamento superiore od universitario o facoltativo, come si vorrà chiamarlo; dicendo dunque scuole elementari o scuole secondarie, si comprendono tutte quelle scuole che non fanno parte dell'Università, salvo le scuole d'arti e mestieri, le scuole veterinarie, ecc., che sono nella dipendenza di un altro Ministero: per ciò solo ho scritto nell'emendamento: scuole secondarie ed elementari, perchè sono le sole per le quali io credo che esista un diritto di minervale.

Se l'onorevole signor senatore Di Collegno crede che sia conveniente che con espressione più generale si dica semplicemente scuole, io non mi oppongo per nulla a questo cambiamento di compilazione.

CIBRARIO. Desidererei sapere se nelle scuole tecniche vi è altresì il diritto del minervale. Allora sarebbe opportuno di comprenderle.

GIULIO. Nei collegi nazionali i corsi speciali fanno parte dell'insegnamento secondario, quindi essi sarebbero compresi nel mio emendamento; tuttavia, ad evitare ogni incertezza (secondo il suggerimento del senatore Di Collegno), si potrà dire: pubbliche scuole.

ALFIERI. Faccio osservare che in quel caso sarà compreso anche quello che paga per i corsi universitari.

Se si adotta la parola generica di scuole, verremo eziandio a comprendere i diritti che si pagano all'Università. Parte di questi diritti sembra che siano finora stati considerati come rimessibili, poichè sono il corrispettivo dell'atto di presenza dei concorrenti all'esame. Perciò sarebbe opportuno di mantenere il termine proposto dall'onorevole senatore Giulio.

GIULIO. È meglio rimandarlo alla Commissione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole rimandarlo alla Commissione.

(È approvato il rimando.)

Allora rimane sospesa l'approvazione di questo paragrafo dell'articolo 28 e dell'articolo 29 che vi si riferisce fino a che la Commissione non ne abbia fatto un nuovo rapporto.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

STARA. Ho domandato la parola per esporvi alcune mie osservazioni che, sebbene riguardino in qualche modo alla materia contenuta negli articoli 25 e 26 del progetto, più particolarmente però si riferiscono a quella dell'articolo trigesimo, che, saviamente ed opportunamente già emendato dalla Commissione, crederei tuttora suscettivo di qualche maggior modificazione.

Ognuno di voi, o signori, riconoscerà di leggieri con me che è un gran beneficio, e per verità ben meritato, quello che per gli articoli 25 e 26 si compartisce alle vedove ed ai figliuoli dei militari morti per ragione di servizio.

Se questo favore fosse limitato a quelle sole vedove e figliuoli che per la perdita del padre o del marito si trovano

ad averne bisogno, il debito che loro pagherebbe la patria riconoscente sarebbe talmente sacro che non ammetterebbe osservazione in contrario.

Ma il progetto di legge, o signori, compartisce indistintamente a tutti che si trovano nel medesimo caso un gran beneficio, abbiano o non abbiano bisogno dei sovvenimenti e dei soccorsi dello Stato.

Ed è questo senza dubbio uno speciale e segnalato privilegio, dappoichè alle vedove degli impiegati civili, e per cagione d'esempio, dei magistrati, ben di rado ed assai poco, e solo quando non si trovano ad avere di per sè o dal marito il necessario sostentamento, sogliono concedersi di simili pensioni, ai loro figliuoli poi più di rado ancora, e con maggior ristrettezza.

Ned io intendo con ciò di mettere a pareggio i servizi ed i meriti degli uni e degli altri, ma dico solo che, se è degno, come n'è degnissimo, dei più benigni riguardi quel militare che spese per la patria la propria vita, n'è degno egualmente quel pubblico funzionario civile, il quale co' lunghi e profondi suoi studi, e coll'adopere suo costante, indefesso e penoso, si accorciò la vita e lasciò vedova la moglie ed orfani i figli.

Ma pur concedendo di buon grado alle vedove ed ai figliuoli dei militari morti per cagione di servizio le pensioni che loro vengono assegnate dai due articoli sopracitati 25 e 26, riguardo almeno al 50° di cui ora si ragiona proporrei che fosse modificato in modo che nel solo caso di riconosciuto bisogno avesse il padre d'un militare morto per cagione di servizio il diritto a godere del beneficio compartitogli dall'articolo anzidetto.

E quando il Senato, abbracciando questa mia proposta, limitasse in questa conformità la disposizione del detto articolo, in tal caso crederei che di un equal beneficio potessero medesimamente essere stimati degni e meritevoli anche i fratelli e le sorelle nubili in età minore, siccome è disposto dall'ultimo alinea dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Chieggo al commissario regio se ha qualche osservazione a fare.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io avrei un'osservazione a fare sul secondo paragrafo stato soppresso dalla Commissione. Sul riflesso che la generosità esercitata col danaro de' contribuenti vuol essere circoscritta dentro i giusti limiti segnati dalla ragione e voluti dalla generale condizione del paese, la Commissione ha opinato che la pensione ai genitori non debba mai cumularsi con altra alla vedova ed ai figli, ed anche più ha eredito doversi escludere da qualunque diritto i fratelli e le sorelle a cui proponesi di provvedere col paragrafo secondo di questa legge. Siccome le disposizioni proposte sono intente a favoreggiare quelli che hanno veramente bisogno di soccorso, io credo che il Ministero della guerra approva l'emendamento stato proposto dall'onorevole senatore Stara, e tanto più quando si volesse prendere in considerazione il seguente emendamento, che mi permetto di proporre in sostituzione od emendamento del secondo alinea: « Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse « fratello primogenito di orfani e sorelle minorenni, avranno « queste ragione al trattamento fissato dagli articoli 26, 27, 28, « pei figli orfani militari. » Osservo al Senato che è qui il caso di proteggere figliuoli, fratelli o sorelle di orfani di colui che è morto per la patria, verso la famiglia del quale la patria è in debito di provvedere al sostentamento.

Nell'interesse di coloro i quali provano realmente necessità di disposizioni benefiche, ammetto che sia pur anche qui il caso di prevedere la clausola proposta dal senatore Stara.

PRESIDENTE. Bisogna prima votare la clausola: *in caso di bisogno.*

CIBRARIO. Sarebbe meglio comunicarla alla Commissione, giacchè essa deve già occuparsi...

DI PETTINENGO, commissario regio. Se il Senato stima di comunicarla alla Commissione, non ho difficoltà.

COLLA, relatore. Io osservo che le disposizioni: *in caso di bisogno* sono troppo generiche, e di tal natura che faranno nascere mille contestazioni onde accertare questo bisogno. Io non conosco nessun paese in cui vi esista tal legge. Bisognerebbe dire che il morto era l'unico sostegno della famiglia, e le parole: *in caso di bisogno altro non farebbero* che mettere il Governo in mille impacci, e involgere nell'incertezza chi deve godere questa pensione. Epperò io non potrei acconsentire che si mettessero tali dubbiezze.

DI PETTINENGO, regio commissario. Convengo pienamente nell'osservazione fatta dal signor senatore Colla, che le parole: *in caso di bisogno* sono larghe, e non istabiliscono norme precise, e che molti inconvenienti si presenteranno al Ministero nell'applicazione della legge; nello stesso modo però che laddove in questa legge stessa si parla di feriti, è prescritto che le ferite od infermità contratte in servizio saranno in alcuni casi pareggiate alla perdita di un membro, secondo sarà previsto e stabilito da un regio decreto, così potrebbero stabilire che i casi ne quali occorra di applicare questa disposizione saranno previsti e stabiliti da un decreto reale.

COLLA, relatore. Il decreto reale potrà dare le norme per decidere di una ferita o di una malattia, e se sia piuttosto cagionata dalla guerra, o dalle fatiche militari; ma non credo che un decreto reale possa stabilire che taluno si trovi in assoluto bisogno della pensione, e che non vi siano altri mezzi per supplire altrimenti.

DI COLLEGGIO LUIGI. Capisco la difficoltà che vi è nello stabilire per mezzo di decreto reale lo stato dei bisogni. Parmi tuttavia che una tale difficoltà non dovrebbe trattenerci dalle osservazioni che, secondo me, vennero assai opportunamente fatte dal signor senatore Stara. Il relatore della Commissione applicava queste parole al solo secondo paragrafo di questo articolo, ma anche per primo proponeva l'onorevole senatore. Se si tratta di un soldato, secondo le condizioni volute nell'articolo 30, che abbia avuta la disgrazia di perdere il padre, la somma di questa pensione può essere assai considerevole, e molte volte non potrebbe essere necessaria in nessun modo alla famiglia superstite. Laonde mi pare che l'aggravio che s'imporrebbe all'erario sarebbe fuori di proporzione, e che non sarebbe forse tale l'intenzione del Governo nel proporre una riconoscenza in tutti i casi di simile perdita.

STARA. Ho domandata la parola per una osservazione che, siccome è molto difficile di proporre qui in sull'atto parole che corrispondano al vero scopo, e siccome si debbono già rimandare alla Commissione gli articoli, così proporrei che il Senato adottasse in massima il principio che non si debba concedere questa pensione fuorchè nel caso di riconosciuto bisogno, e che anche cogli altri si rimandasse questo terzo articolo alla Commissione perchè facesse quella redazione che meglio corrisponda allo scopo a cui sono rivolte le osservazioni.

COLLA, relatore. La proposizione del senatore Stara andrebbe benissimo. Io credo che la difficoltà stia nello stabilire la massima. La questione d'ordine è semplicissima. Per esempio, secondo la mia maniera di vedere, adotterei l'idea del senatore Stara per il primo paragrafo, ma persisterei nell'annullare il secondo che riguarda i fratelli e le sorelle. Accogliendo l'idea del senatore Stara, levarei l'unico figlio, per-

chè può darsi il caso in cui un figlio di un cieco abbia dei fratelli ciechi, e farei quest'emendamento, che mi sembra che soddisfi all'idea del senatore Stara, e nello stesso tempo tolga tutta l'incertezza in cui il Ministero si troverebbe qualora dovesse domandare notizie precise sui bisogni di ciascuno.

STARA. Accetto volentieri le parole proposte dal signor senatore relatore della Commissione, che corrispondono all'intenzione che ebbi quando proposi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora porrò ai voti i due emendamenti che non ne fanno che un solo.

Chi li approva, voglia levarsi in piedi.

(Sono approvati.)

Porrò ai voti la clausola della Commissione: *semprechè militari.*

Chi approva l'aggiunta fatta dalla Commissione, voglia alzarsi.

(È approvata.)

Darò lettura del paragrafo com'è concepito. (V. vol. Documenti, pag. 276)

Chi approva questo paragrafo, voglia levarsi.

(È approvato.)

Il secondo paragrafo è questo. (V. vol. Documenti, pag. 276)

A questo secondo paragrafo si riferisce l'aggiunta o l'emendamento, dirò meglio, presentato dal commissario del Re, il quale sarebbe il seguente:

« Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello primogenito ed unico sostegno di orfani o sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 26, 27, 28 per figli orfani militari. »

Chi approva questa modificazione, voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora deve votarsi l'articolo intero emendato nella prima parte secondo la proposta del senatore Stara, a cui si unisce la Commissione, e nella seconda parte giusta quella del Ministero. (Legge l'articolo emendato.)

Chi è d'avviso di adottare quest'articolo, voglia levarsi.

(È adottato.)

Si passa ora alla sezione seconda intitolata: *Vedove di militari morti per cause indipendenti dal servizio.*

Darò lettura dell'articolo 31:

« Le vedove dei militari morti dopo 25 anni di servizio, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'articolo 25 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata all'alinea precedente. »

A quest'articolo la Commissione ha proposto solamente la soppressione delle parole: *dopo 25 anni di servizio.*

DI PETTINENGO, commissario regio. Nel redigere l'articolo 31 è occorso un errore ed un'omissione. L'errore si riferisce al primo e, che vorrebbe essere scambiato nella particella o. Dove poi è detto: *le vedove dei militari morti dopo 25 anni di servizio, o mentre godevano delle pensioni di ritiro.* si è omessa l'indicazione: *in virtù dell'articolo 3, cioè per quelli morti in seguito d'infermità incontrate in servizio, siccome si conviene, per limitare il numero delle vedove alle quali si vorrebbe stabilire il vantaggio che si volle prescrivere con questo articolo.*

La Commissione crede di togliere il limite stabilito degli anni 25, senza fare distinzione fra le vedove dei soldati, bassi ufficiali ed ufficiali subalterni, i quali hanno diritto a giubilazione dopo 25 anni, e quelle degli ufficiali, capitani, superiori e generali, i quali possono solo godere di giubilazione dopo trent'anni di servizio.

Al qual proposito prego la Commissione di avvertire al seguente caso:

Un capitano, ad esempio, il quale ha percorso la sua carriera di ufficiale subalterno, aveva 25 anni di servizio quando ottenne la promozione al grado di capitano; egli aveva in tal modo già acquistato diritto ad una giubilazione per sé e per la sua vedova e famiglia, quando sgraziatamente muore nel periodo di tempo dal 25° al 30° anno, e la sua vedova, per l'emendamento della Commissione, ha perduto ogni diritto, perchè il capitano non vi ha diritto che dopo compiuti gli anni trenta.

Avvertasi inoltre che pel principio ammesso delle ritenzioni, quando vengano stabilite, lo stesso capitano avrebbe pur già contribuito alla cassa generale delle ritenzioni per tutti gli anni precedenti della sua carriera, e che, in virtù dell'emendamento in discorso, egli avrebbe invano contribuito per la sua moglie e figliuolanza.

Credo quindi principio di equità di mantenere la redazione del progetto ministeriale per la parte che stabilisce il limite di tempo di anni 25 a favore di tutte le vedove aventi diritto a giubilazione.

DE SONNAZ. Non mi pare che un tenente il quale abbia già 25 anni di servizio, e che perciò ha acquistato il diritto di ritirarsi, lo possa perdere perchè passa al grado di capitano. Un diritto già acquistato non si perde più, e per questo mi pare che l'emendamento proposto non sia abbastanza chiaro in questa parte.

PRESIDENTE. Per evitare questo, il Ministero propone...

DI PETTINENGO, regio commissario. (Interrompendo) Di mantenere i 25 anni di servizio.

PRESIDENTE.... al fine appunto che non succeda d'interpretare troppo rigorosamente questa clausola, locchè avverrebbe nel passaggio dal grado di tenente a quello di capitano, il quale perderebbe i 25 anni di servizio.

COLLA, relatore. Domando la parola.

Le correzioni proposte dal commissario del Governo rendono alquanto più regolare la redazione di questo articolo; esse potrebbero essere accolte qualora venisse adottata la massima. Ma io trovo una gravissima difficoltà in ciò che il diritto che è dato alle vedove ed alle famiglie non può mai essere maggiore di quello che gode il militare da cui derivano questi diritti. Ora, se un ufficiale muore capitano, maggiore o colonnello senza aver compiuto 20 anni di servizio, egli, qualora fosse stato vivo, non avrebbe avuto diritto a pensione; dunque morendo non può far passare ne' suoi figli, nella sua famiglia un diritto che egli stesso non aveva ancora.

Il diritto di pensione nasce solamente il giorno in cui si compie il tempo prescritto. La circostanza della ritenzione non influisce niente a questo riguardo.

Chiunque muore a 20 anni di servizio perde il diritto alla pensione, e le ritenzioni che ha sofferte vanno a vantaggio del Governo, qualora questi vi supplisca, od alla cassa delle ritenzioni quando sia stabilita, come spero, anche nel nostro paese; ma non vedo ragione sufficiente per dire che egli avesse già diritto a pensione; anzi non può competergli questo diritto nemmeno il giorno in cui si compie il tempo stabilito per avere una pensione.

Il capitano che muore a 25 anni di servizio non ha ancora

i 30 anni che sono prescritti, non ha perciò alcun diritto, e nessuno può trasmettere ciò che non ha.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il capitano, il quale prestò durante 25 anni servizio, come ha accennato l'onorevole senatore Colla, invocando in alcun caso la disposizione favorevole fatta all'articolo 6, potrebbe ottenere giubilazione del grado diminuito di tanti trentesimi quanti anni mancano a compiere il limite di tempo prefisso, ossia che gli è riconosciuto un diritto dalla stessa legge, oppure questo diritto non si vorrebbe più riconoscere nel caso di farne l'applicazione alla sua vedova e figli.

COLLA, relatore. Allora in questo caso si troverebbe precisamente compreso fra quelli che non hanno pensione. La regola stabilita dalla legge è semplice. Chiunque ha ottenuta pensione, ed ha diritto di ottenerla, o con 25 o 30 o 40 anni di servizio, fosse anche con uno, può in tal caso trasmettere una porzione del suo diritto agli altri, e quando la legge ha così prescritto, ha detto tutto: nè perciò si può ammettere che uno possa far passare alla famiglia una pensione ch'egli stesso non aveva.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se tale è il pensiero della Commissione e del Senato, credo sarebbe opportuno di meglio precisarlo in modo chiaro ed esplicito, onde cautelare gli interessi delle vedove e figli del militare, il quale non avesse ancora toccato il limite di tempo prescritto per la propria giubilazione.

DE SONNAZ. Mi pare impossibile che un tenente che è stato promosso a capitano, ed ha 25 anni ed un giorno di servizio, non possa avere diritto alla pensione di tenente. Il diritto che ha già acquistato anteriormente per i 25 anni di servizio negli impieghi subalterni, non può, a parer mio, perderlo.

GIULIO. La questione che è stata sollevata mi pare suscettiva di una soluzione assai semplice. Un militare si trova al grado di luogotenente ed ha 25 anni di servizio; se egli vuole ritirarsi, la legge gli dà diritto ad una pensione. Ottiene dopo il 26° anno di servizio una promozione al grado di capitano; l'indomani della sua promozione egli vuole ritirarsi. Ha egli diritto o no ad una pensione? Credo fermamente di sì.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se è inabile al servizio, in virtù dell'articolo 6.

GIULIO. Un tenente, abile od inabile, dopo 25 anni di servizio, ha diritto a ritirarsi colla pensione determinata dalla legge. Egli non ne fa uso, ma non vi rinuncia neppure, e può prevalersene ancora dopo i 27, i 28, i 29 anni di servizio. Egli poteva prevalersene ancora per 3 anni se non fosse stato promosso a capitano. È stato promosso. Per questa promozione perderà egli il diritto che ancora per 3 anni gli era riservato di far liquidare la sua pensione da luogotenente? Lo ripeto, io nol posso credere. Quindi il capitano promosso dopo 25 anni ed un giorno di servizio conserva sino al 30° anno il diritto di far liquidare la propria pensione di luogotenente. Giunto al 30° anno di servizio acquista il diritto di far liquidare quella che gli spetta come capitano; senza di ciò noi cadremmo nell'assurdità di volere che un tenente al 25° anno scoccato del suo servizio debba prevedere tutti gli avvenimenti che da quel giorno e per cinque anni avvenire potrebbero indurlo a domandare la sua licenza, la qual cosa è impossibile di esigere ragionevolmente. Il diritto acquistato d'ottenere la pensione di luogotenente gli debbe essere conservato ancorchè sia stato promosso a capitano.

Si fa ora una seconda questione.

Questo capitano, il quale è stato promosso dopo 25 anni di servizio, ma prima dei 30, venendo ad essere ucciso prima di questo termine, la sua vedova avrà essa diritto ad una

pensione, qualora non sia detto esplicitamente nella legge che saranno bastanti per ciò i 25 anni? Credo che la vedova vi avrà diritto, senza che l'articolo della legge faccia menzione dei 25 anni. La legge dice: « La vedova avrà diritto ad una pensione tutte le volte che il marito vi aveva diritto al momento in cui è morto. » Ora ho dimostrato che il marito vi aveva diritto al momento in cui è morto; non è necessario perciò di mutare per nulla l'articolo 31. Quindi io voto per l'articolo quale venne proposto dalla Commissione.

COLLA, relatore. Sono pienamente d'accordo in questo colle osservazioni fatte dal senatore Giulio; ma dichiaro fermamente che, se la legge sta com'è, il capitano che domanderà di ritirarsi, se non ha 30 anni di servizio, quantunque abbia già compiuto i 25 anni, mentre era tenente, non potrà aver diritto a pensione. La disposizione è chiara, e non potrebbe interpretarsi diversamente. Se si vuole che essa lo debba essere in altro modo, bisogna che se ne faccia una menzione speciale.

Avendo ridotto il termine a 25 anni di servizio per i tenenti, il capitano che pretenderà la pensione di ritiro ancorché avesse già compiuti, quando era ancora tenente, i 25 anni richiesti per quest'oggetto, cadrà sempre nella regola generale, che prescrive per i capitani 30 anni di servizio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il pensiero del Ministero è precisamente conforme a quello esternato dal signor senatore Colla.

Sia nel regolamento del 1831, sia in questo, si ebbe sempre in mira di prescrivere che per aver diritto a giubilazione è d'uopo che gli uffiziali subalterni e la bassa forza contino 25 anni di servizio e che i capitani ed uffiziali superiori generali ne contino 30.

Si è appunto perchè tale è la massima, che ho insistito perchè le vedove dei militari, i cui mariti in conseguenza di ferite toccate per la patria vengano a morire dopo i 25 anni, ossia dopo che avranno ottenuto diritto ad una pensione, siano provviste dalla nazione, e non si tolga alle medesime quella pensione alla quale avrebbero avuto diritto i loro mariti, se non fossero morti prima del limite di 30 anni, a seconda del rispettivo loro grado.

PRESIDENTE. Dirò, a schiarimento della discussione, che in questo momento non si tratta già delle vedove dei soldati ed uffiziali morti per causa di servizio, ma per cause indipendenti dal servizio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando scusa; la prima volta ho detto: mentre godevano della pensione di ritiro in virtù dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Non basta l'averlo detto. Ciò che è scritto nell'articolo che si discute importa due casi e due disposizioni separate, perchè vi si parla, con l'articolo disgiuntivo, di vedove di militari morti (senz'altra spiegazione) dopo 25 anni di servizio, e di vedove di coloro che godevano di pensione di ritiro in virtù dell'articolo 3.

Queste ultime sole appartengono ad una categoria privilegiata, perchè sono vedove di coloro che sono morti per servizio. Sovra quale discussione mi pare che non è il caso che il Senato prenda alcuna conclusione, perchè è affatto estranea all'articolo che abbiamo per le mani.

Le questioni poi sollevatesi intorno al diritto spettante ad un tenente che dopo 25 anni di servizio fosse promosso a capitano avrebbero dovuto promuoversi allorchando si fissavano i due limiti dai 25 ai 30 anni. Allora si sarebbe potuto stabilire una specie di conservazioni di diritto eventuale dai 25 anni fino ai 30, qualora il militare promosso a maggior grado dovesse prima abbandonare il servizio o morisse.

Ora non si tratta più di decidere questioni di tal fatta, ma bensì di conoscere quali sono i diritti che debbono spettare alle vedove dei militari morti quando avevano già acquistato diritto alla pensione; e in questo caso non vi può essere altra norma di decisione che quella di dire che il diritto che spettò al marito è quello che si comunica e si trasmette alla moglie.

Io ho fatta quest'avvertenza unicamente con l'intento, a me concesso, di eliminare da quest'articolo qualunque quistione eterogenea.

DI PETTINENGO, commissario regio. Qui non si tratta di stabilire un limite per la giubilazione, ma bensì di prescrivere un diritto alle vedove e di contemplare appunto nella legge i vari casi che si riferiscono alle medesime.

SCLOPIS. Il senatore Giulio ci ha dimostrato ad evidenza come il tenente che avrebbe compiuto 25 anni di servizio e che sarebbe passato al grado di capitano ritenga o debba ritenere il diritto alla pensione per i 25 anni di servizio che aveva acquistato, e nel tempo della liquidazione di 8 anni; il signor relatore della Commissione ha riconosciuto la giustizia, la verità di questa dimostrazione del signor senatore Giulio, ma ha detto che veramente a termini delle leggi, a cui allude il progetto, questa dimostrazione non diventava operativa. Il signor presidente ha fatto osservare come queste considerazioni avrebbero dovuto avere luogo quando si trattava delle attribuzioni, dei diritti di pensione secondo i vari gradi. Ma qui non solamente sarà da considerarsi ciò che debba avere la preferenza in ordine alla discussione, ma anche se sia da riparare a qualche omissione rispetto ai diritti acquistati.

Nè io mai crederò che per rispettare anche estesissimamente l'andamento della discussione si possa tralasciare di spiegare un caso che certamente è giusto e che non fu spiegato, di riparare quando che sia un'omissione che fosse occorsa nella nostra discussione. Il modo di uscire da questa, non dirò incertezza, ma dirò confusione prodotta inavvertentemente nella discussione, si è quello di rimandare alla Commissione il progetto di questa parte, perchè suggerisca il modo di ubbidire all'evidenza e di combinare le varie parti della legge in guisa che diano questo risultato.

Dunque conviene, ripeto, che questa parte di discussione sia prima deliberata dalla Commissione, la quale avrà cura di proporre una modificazione o riforma di articolo che corrisponda al voto esternato.

PRESIDENTE. Desiderando di rendere sempre più chiaro l'esame di questa preposta, io proporrei che il rinvio che si vuol fare alla Commissione avesse per iscopo non già di modificare la materia che ora trattiamo, nella quale mi pare eterogenea affatto questa questione, ma d'inserirla in quella parte che contiene le disposizioni generali della legge. Così si conseguirà di supplire al vuoto che ha lasciato nei primi articoli la discussione.

COLLA, relatore. Domando la parola, perchè si è creduto che io abbia riconosciuto la giustizia delle osservazioni del senatore Giulio a nome della Commissione. Io contesto di averle dette giuste, ho bensì asserito che io le credevo veramente conformi all'equità. Se potesse sembrare duro che il tenente, il quale è promosso al grado di capitano, perda questo diritto, a cui non credo neppure che competeva finché non ha fatto la sua domanda e non ha dichiarato di voler veramente aspirare al ritiro, avendo preferito di esser nominato capitano, se, ad ogni modo, questa discussione fa nascere il dubbio, se si crede che la Commissione debba esaminare la quistione, essa accetta; altrimenti bisognerà mettere ai voti la massima, se cioè si creda che il tenente, il

quale passa al grado di capitano, debba perseverare nel privilegio della pensione dopo 25 anni di servizio. Abbiamo di questo altri esempi: nella legge civile, il servizio prestato da un impiegato per 12 anni nello stesso grado gli dà diritto all'aumento di un quinto. Il giorno dopo che è compiuto il 12° anno di servizio nello stesso impiego, esso riceve una promozione di 100 o 200 lire. In grazia di questa promozione egli perde il diritto all'aumento del quinto, che sarebbe molto maggiore, ed io stesso ho avuto degl'impiegati che mi hanno chiesto di non essere promossi appunto per godere del quinto: dimodochè io non credo che si possa assolutamente dire cosa di tutta giustizia e veramente dovuta, ma cosa bensì da esaminare a termini di equità, e vedere se si possa a tal riguardo prendere un temperamento.

FRANZINI. Volevo parlare sullo stesso oggetto, quando l'onorevole senatore Sclopis mi ha preceduto entrando in tutti i miei sentimenti. Non ho altro ad aggiungere per ciò che non solamente è equo, ma lo trovo giustissimo, giacchè, se un ufficiale, il quale era tenente a 25 anni, ha preferito di voler continuare il servizio finchè le sue forze glielo permettessero, corre pericolo di perdere l'acquistato diritto ad una pensione, sarebbe cosa oltremodo ingiusta.

GIULIO. Ho l'onore di proporre al Senato un articolo addizionale...

PRESIDENTE. Io aveva proposto di rimandare le proposte alla Commissione, per un articolo addizionale da porsi fra le disposizioni generali della legge.

GIULIO. Appunto per ciò la Commissione, dovendo proporre al Senato qualche disposizione da inserirsi nelle *Disposizioni generali*, io prendevo la libertà di annunciare il mio pensiero in iscritto, il quale, rimandato alla Commissione, e da essa certamente molto migliorato, potrà poi prender luogo fra le *Disposizioni generali*: la mia compilazione è questa:

« Il militare che dopo venticinque anni di servizio sarà stato promosso dal grado di luogotenente a quello di capi-

tano conserverà fino alla fine del trentesimo anno di servizio il diritto alla medesima pensione che gli sarebbe spettata se non fosse stato promosso. »

PRESIDENTE. Domando dunque al Senato se stima che la proposizione, formolata ora in termini specifici dal signor senatore Giulio, debba essere rimandata alla Commissione per essere quindi inserita nell'articolo delle *Disposizioni generali*.

Chi approva questo rinvio, voglia levarsi.

(È approvato).

Sceveratasi la quistione da ogni altro ingombro, si riduce essa a riconoscere l'emendamento della Commissione, tendente a cancellare dall'articolo le parole: *venticinque anni di servizio*, debba essere ammesso dal Senato. Ove il Senato voglia adottarlo, questa questione rimane finita, perchè allora l'articolo non avrebbe altra significazione se non la seguente:

I diritti che spettano al marito competono eziandio alle vedove; se i diritti saranno maggiori, saranno altresì maggiori le pensioni delle vedove, così pure, se minori.

Perciò domando ora al Senato, se sopra questo articolo si debba deliberare al presente oppure aspettare la tornata di domani.

Varie voci. Si può fare adesso.

(Mesi ai voti i due paragrafi di cui è composto l'articolo 31, meno le parole: *dopo venticinque anni*, e colla mutazione della particella e in o proposta dal regio commissario, dopo alcune osservazioni, vengono approvati assieme all'articolo intero).

La seduta è sciolta alle ore 8.

Ordine del giorno per domani:

Continuazione della discussione degli altri articoli della legge.